



“ALLEGATO A”

Comune di Galliciano

Bando di concorso pubblico GENERALE indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2 del 09/01/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Visti:

- La Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e s.m.i.;
- Il Regolamento ex art. 7 L.R.T 2/2019 approvato con deliberazione del L.O.D.E. della provincia di Lucca n. 8 del 18/09/2019;
- La determinazione dirigenziale n.839 del 28/06/2023 con la quale è stato approvato il Bando generale per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE
RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 60 (sessanta) giorni sono aperti i termini per la presentazione della domanda per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle condizioni e sulla base dei requisiti in esso stabiliti:

Art. 1

**Requisiti e condizioni da possedere alla data di apertura del bando
(Ammissione al concorso)**

La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l’attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso e possono partecipare, a pena di esclusione, i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, sono residenti o svolgono attività lavorativa nel Comune di Galliciano e sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) Residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell’assegnazione dell’alloggio;
- c) Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

- d) Situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE;

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 L.R.T. 2/2019 s.m.i. si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b) L.R.T. 2/2019 s.m.i., si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno, il limite di cui al primo capoverso del sopra richiamato art. 9 c. 4 lettere a) e b) L.R.T. 2/2019 s.m.i. e ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione;

La distanza di cui al punto e) si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 L.R.T 2/2019 s.m.i.;

- f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero);

Le disposizioni di cui ai precedenti punti e) ed f) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, L.R.T. 2/2019 s.m.i.;
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all' articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;
- h) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- i) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
- j) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle precedenti lettere f) e g);
- k) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- l) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- m) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione legale o divorzio al coniuge, ovvero i soggetti titolari *pro-quota* di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente art. 1, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità *pro-quota* si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le

amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera f) relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello *status* di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) b) e c) del presente art. 1 che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

Art. 2 Nucleo familiare

Il nucleo familiare è quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

1. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi, le coppie anagraficamente conviventi more uxorio; le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
2. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
3. i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- le coppie coniugate;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;

- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere comunque dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, è necessario presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza. I dati anagrafici e reddituali di entrambi i genitori, devono essere dichiarati anche nel caso di figli riconosciuti da soggetti non residenti anagraficamente nello stesso indirizzo, nel caso in cui non sia stato accertato, in sede giurisdizionale o tramite altro documento equipollente che attesti la reale situazione del nucleo familiare.

Art. 3

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2;**

a-1-bis reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti *a-4* o *a-4-bis*: **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;** con uno o più figli minori a carico: **punti 2;**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1;**
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2;**
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1;**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: **punti 4;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4-bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1;**

Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ai fini di cui al presente punto b-1., l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune

stesso: **punti 3**;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3**; in caso di canone ugualeo superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4**;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 LRT 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**.

Le due condizioni non sono cumulabili.

Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando:

- da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;
- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**;
- da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5**;
- da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4**;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile al punto c-2. **non può comunque superare i 6 punti**. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: **punti 1**;
- non inferiore ad anni 10: **punti 2**.

I punteggi di cui al punto c non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 4

Autocertificazione e documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR n.445/2000 s.m.i. fatto salvo quanto previsto dal DL. 198/2022, art. 2, comma 1 che ha ulteriormente prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari e che dovranno produrre le certificazioni o attestazioni necessarie rilasciate dalla competente autorità dello Stato Estero, autenticata secondo le disposizioni legislative in materia.

A pena di esclusione la domanda di partecipazione redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere formulata esclusivamente nel modello predisposto dal Comune di Gallicano completa di tutti i dati, e dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata dei seguenti documenti da produrre a seconda delle dichiarazioni rese:

1. copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. copia di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia recante la data dell'ultimo aggiornamento;
3. attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità;
Per i cittadini non italiani, richiedenti o facenti parte il nucleo familiare del richiedente, il Comune potrà effettuare controlli circa la proprietà di beni immobili o redditi percepiti all'estero.
4. copia libretto di circolazione autoveicoli dei componenti il nucleo familiare;
5. certificazione relativa all'invalidità rilasciata dalla competente Asl;
6. sentenza di separazione;
7. provvedimento di allontanamento di un genitore o relazione del servizio sociale che attesti la scissione del nucleo familiare;
8. certificazione della competente ASL che attesti la permanenza effettiva e continuativa da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione o aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico- sanitarie di assoluta incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
9. certificazione dell'autorità competente che attesti la presenza di barriere architettoniche in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
10. certificazione della competente ASL/ricevuta della richiesta presentata alla ASL comprovante la presenza di sovraffollamento;
11. contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento il cui ammontare complessivo annuale risulti superiore ad un terzo del reddito imponibile;
12. provvedimento esecutivo di sfratto intimato per finita locazione o per morosità incolpevole ex art 14 comma 3 L.R.T. 2/2019 s.m.i. o provvedimento di espropriazione forzata;
13. documentazione INPS attestante il periodo di contribuzione GESCAL o altro documento equipollente;
14. ogni altro documento ritenuto valido per l'attribuzione del punteggio.

Art. 5

Modulistica, termini e modalità di presentazione

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere compilate unicamente sul modulo** in distribuzione presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico nonché scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Gallicano <https://www.comunedigallicano.org>

La domanda, in bollo da € 16,00, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata e protocollata **entro e non oltre il termine di 60 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, ovvero entro e non oltre il 28/08/2023 con le seguenti modalità:

a mano all'ufficio protocollo del Comune di Gallicano, posto in Piazza del Popolo snc, nei seguenti orari:

-Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;

-il Martedì e il Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

per posta a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Ufficio Relazioni con il Pubblico – Comune di Galliciano, Piazza del Popolo snc;

per posta certificata PEC all'indirizzo del Comune:
comunegalliciano@postacert.toscana.it

Le domande spedite o consegnate al protocollo dell'Ente oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando, e verranno pertanto archiviate.

Art. 6

Formazione e validità della graduatoria

1 Il Responsabile del procedimento procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e sulla base dell'autocertificazione e della documentazione prodotta dall'interessato, attribuisce i punteggi come previsti nel presente bando indetto ai sensi della L.R.T. 2/2019 s.m.i.. Conclusa l'istruttoria il Dirigente/Responsabile approva la graduatoria provvisoria che sarà affissa all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nei 30 giorni di pubblicazione all'Albo, gli interessati possono presentare opposizione al Dirigente/Responsabile, che nella valutazione dei ricorsi, dovrà avvalersi del parere della Commissione costituita ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione LODE n. 8 del 18/09/2019, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Galliciano n.46 del 30/10/2019.

2 A conclusione dell'esame dei ricorsi, il Dirigente/Responsabile approva la graduatoria definitiva e provvede alla pubblicazione della stessa all'Albo pretorio.

3 Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche nelle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

4 La graduatoria definitiva conseguente l'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

5 Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiornamento della graduatoria con cadenza annuale o biennale con le stesse modalità previste nel presente bando. In questo caso potranno partecipare sia i nuovi aspiranti l'alloggio ERP che i richiedenti già collocati nella graduatoria generale che potranno accedere per far valere condizioni più favorevoli. La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione o di risulta.

6 La graduatoria conseguente la pubblicazione del bando sostituisce integralmente quella precedente.

7 La Graduatoria Generale definitiva, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Galliciano), che costituirà mezzo idoneo di conoscenza e sarà altresì consultabile presso l'Ufficio URP del Comune di Galliciano, e dal

sito internet del Comune di Gallicano <https://www.comunedigallicano.org>

8 La pubblicazione delle graduatorie, **sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento** ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, pertanto non saranno inviate comunicazioni personali ai concorrenti.

9 La graduatoria sarà pubblicata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 7 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, **l'amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli**, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati. In attuazione alla vigente normativa, le verifiche dei documenti e dichiarazioni possono essere svolte, anche mediante consultazione diretta delle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, **nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso**, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali. In particolare il Comune potrà effettuare idonei controlli anche richiedendo documenti per quanto riguarda immobili e redditi percepiti all'estero.

Art. 8 Informativa in materia di dati personali

1. Ai sensi del D.lgs n.101/2018 e del Regolamento UE n.679 del 27 aprile 2016, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti manuali ed informatici e saranno utilizzati nell'ambito del procedimento relativo al presente bando.
2. La raccolta e il trattamento dei dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute) persegue fini istituzionali nel rispetto di norme di legge e regolamenti (D.lgs. n. 101/2018, Regolamento UE n.679, L.R.T. 2/2019 s.m.i.).
3. Il trattamento comprende l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei.
4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo.
5. Il mancato conferimento dei dati personali potrà comportare l'annullamento del procedimento amministrativo.
6. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell'interessato. Inoltre saranno portati a conoscenza di responsabili e incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
7. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallicano, nella persona della Responsabile Area Dott.ssa Giuly Santino.
8. L'interessato ha il diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati al capo 3 del Regolamento U.E.
9. L'informativa completa è disponibile sul sito *web* del Comune di Gallicano al seguente link: <https://www.comunedigallicano.org/privacy/>

Art. 9
Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e s.m.i., al Regolamento ex art. 7 L.R.T. 2/2019, approvato con deliberazione L.O.D.E della provincia di Lucca n. 8 del 18/09/2019 recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Galliciano n.46 del 30/10/2019.

Galliciano lì 28/06/2023

La Responsabile Del Settore

Dott.ssa Giuly Santino

“ALLEGATO B”

Marca da bollo da € 16,00	Logo Comune	Spazio riservato all'Ufficio Protocollo del Comune di Galliciano
Spazio riservato all'Ufficio Casa		N° PROGRESSIVO DOMANDA

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN
LOCAZIONE SEMPLICE
ANNO 2023**

(Da presentarsi improrogabilmente entro il 28/08/2023)

Al Comune di Galliciano

Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome) _____

Nato/a _____ (provincia/nazione) _____

il _____ Stato Civile _____ Cittadinanza _____

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tel. _____ Cell. _____ Email _____

Residente in _____ Via/Piazza _____ n _____

(il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo)

presa visione del Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di

e.r.p. ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 s.m.i.

CHIEDE

Che gli venga assegnato in locazione semplice un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Gallicano.

A tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; essendo informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

(Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000)

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante "

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO:

1. di essere cittadino italiano
 di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea e precisamente _____
 di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea e precisamente _____

Da compilare da parte di cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea:

- titolare di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo n. _____
rilasciato da _____ in data _____
 titolare di permesso di soggiorno almeno biennale n. _____
rilasciato da _____ in data _____ valido fino al _____
e di esercitare una regolare attività di lavoro:
 subordinato presso* _____
*(indicare nome o ragione sociale del datore di lavoro)
con sede in _____ Via/Piazza _____ n. _____
Tel. _____ Email _____
- autonomo, iscritto alla Camera di Commercio di _____ al n. _____

2. di essere residente anagraficamente nell'ambito territoriale del Comune di Gallicano

□ di prestare la propria attività lavorativa, stabile ed esclusiva o principale, nell'ambito territoriale del Comune di Gallicano

3. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

4. che i componenti del proprio nucleo familiare ed i loro redditi complessivi relativi all'anno 2021 sono i seguenti:

N.	Cognome e nome	Rapporto con richiedente	Stato civile	Comune di nascita	Data di nascita	Condizione lavorativa	Reddito imponibile anno 2021
1		richiedente					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello così come definito all'art. 2 del bando e all'art. 9 della L.R.T. 2/2019 s.m.i.. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la documentazione attestante l'eventuale intervenuta sentenza di separazione.

5. che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2021 è pari ad euro _____ e l'ISEE in corso di validità è pari ad euro _____ (valore che, calcolato come previsto dal Bando, non può superare la soglia di euro 16.500,00)

6. che i seguenti componenti del nucleo familiare sono fiscalmente a carico del richiedente:

—

7. che i seguenti componenti del nucleo familiare sono affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità che comporta una diminuzione della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi, come risulta da certificazione allegata:

—

8. di essere in possesso, il sottoscritto richiedente e ciascun componente il nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

8.1- assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione;

8.2- assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione

di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE imposta valore immobili estero);

Da compilare in presenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione che non comportano esclusione:

Υ titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio non adeguato (per situazione di sovraffollamento come determinata dall'art. 12 comma 8 L.R.T. 2/2019 s.m.i.) alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione;

Υ titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia pari o inferiore ad € 25.000,00;

Υ titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 ma si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Υ titolarità di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione legale o divorzio al coniuge, ovvero titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 dell'allegato A alla L.R.T. 2/2019 s.m.i., in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Le disposizioni di cui ai punti 8.1 e 8.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

Υ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della L.R.T. 2/2019 s.m.i.;

Υ alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

Υ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	QUOTA	VALORE IMU/IVIE

Υ Si allega idonea certificazione/documentazione.

8.3 - valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando quanto previsto dal bando.

8.4 - non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

8.5 - non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato

l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

8.6 - non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) dell'Allegato A alla L.R.T. 2/2019 s.m.i.;

8.7 - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

8.8- assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38 comma 3, lettere b), d), e), f) della L.R.T. 2/2019 s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

8.9- assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui al punto 8.2, relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dell'Attestazione ISEE.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

9. di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di _____ località _____ Via/Piazza _____ n. _____ con contratto di locazione stipulato il _____ con registrazione n. _____ del _____ e attuale canone mensile di € _____

10. di possedere i seguenti titoli:

TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

(mettere una crocetta sulle caselle corrispondenti a condizioni presenti nel nucleo)

I punteggi non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti o rese le dichiarazioni sostitutive richieste	Indicare con una X le condizioni presenti nel nucleo	Comune		Comm.ne
		Punteggio provvisorio	Punteggio definitivo	Analisi ricorsi
a) Condizioni sociali-economiche-familiari				
a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
a-1 bis reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis. (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
- se con uno o più figli minori a carico (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
<i>In entrambi i casi di cui al punto a-3, il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.</i>				
a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative (allegare certificato):				
con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67% (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100% (punti 2)	<input type="checkbox"/>			

che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
a-4 bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (punti 3)	<input type="checkbox"/>			
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;				
a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70. (punti 1) Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.	<input type="checkbox"/>			
a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con: <i>Il Comune avrà facoltà di chiedere documentazione formale che attesti la mancanza di corresponsione ovvero l'estraneità affettiva e relazionale del genitore non convivente.</i>				
-uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico , purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico (punti 3)	<input type="checkbox"/>			
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (punti 4)	<input type="checkbox"/>			
<i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.</i>				
<i>Il punteggio di cui al punto a-7 ultimo capoverso non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis.</i>				
a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi				
b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (punti 3)	<input type="checkbox"/>			
Ai fini di cui al presente punto b1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.				

<i>Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.</i>				
b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso (punti 3)	<input type="checkbox"/>			
b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto (punti 3)	<input type="checkbox"/>			
in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile (punti 4)	<input type="checkbox"/>			
<i>ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto</i>				
b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14 comma 3 L.R.T. n. 2/2019 s.m.i., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
b-6. - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità (punti 2) : <input type="checkbox"/> NOMINATIVI COABITANTI: _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile -allegare il certificato ASL- (punti 2) <i>Le due condizioni non sono cumulabili.</i>	<input type="checkbox"/>			
c) Condizioni di storicità di presenza				
c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando (punti 3)	<input type="checkbox"/>			
almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando (punti 3,5)	<input type="checkbox"/>			

almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando (punti 4)	<input type="checkbox"/>			
c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti (numero anni in graduatoria o nell'alloggio: _)	<input type="checkbox"/>			
c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5 (punti 1)	<input type="checkbox"/>			
Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10 (punti 2)	<input type="checkbox"/>			
<i>I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP.</i>				
TOTALE				

Il sottoscritto allega i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano):

- copia documento di identità in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
- copia permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità;
- copia libretto di circolazione autoveicoli dei componenti il nucleo familiare;
- certificato della competente autorità comprovante la condizione di invalidità;
- certificato della competente ASL/ricevuta della richiesta presentata alla ASL comprovante l'alloggio improprio;
- certificato della competente ASL/ricevuta della richiesta presentata alla ASL comprovante la presenza di barriere architettoniche;
- certificato della competente ASL/ricevuta della richiesta presentata alla ASL comprovante la presenza di sovraffollamento;
- contratto di locazione regolarmente registrato e ultime ricevute di pagamento del canone di locazione;
- provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole ex art. 14 comma 3 L.R.T. 2/2019;
- provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento;
- sentenza di separazione;
- provvedimento di allontanamento di un genitore o relazione del Servizio Sociale che attesti la scissione del nucleo familiare;
- documento attestante il periodo di contribuzione al fondo GESCAL;
- altro _____.

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. Il sottoscritto è inoltre a conoscenza di quanto indicato nel DPR 445/2000 art. 71 in materia di controlli.

FIRMA _____

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, si chiede la firma di entrambi i soggetti che costituiranno il nuovo nucleo

familiare

FIRMA _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Galliciano.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Galliciano

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Fiorella Baldelli _____

Finalità del trattamento

I dati personali e sensibili da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e richiesti dalla Regione Toscana nell'ambito del procedimento in questione.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art.29 GDPR 2016/679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a ERP Lucca srl, al LODE Lucchese, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Comune di Galliciano dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*". Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Galliciano solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Comune di Galliciano non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestatò prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di **Gallicano**, P.zza del Popolo snc – 55027 Gallicano (LU) o all'indirizzo PEC: **comunegallicano@postacert.toscana.it**

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede e alla luce dell'informativa ricevuta:
- **esprimo il consenso** al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
- **esprimo il consenso** alla comunicazione dei miei dati personali ad altri enti pubblici per le finalità indicate nell'informativa.
- **esprimo il consenso** al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

_____,li_____ FIRMA _____

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, si chiede la firma di entrambi i soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare

_____,li_____ FIRMA _____

NOTE

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

-

-

-